REGOLAMENTO (CEE) N. 859/83 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1983

che fissa, per la campagna 1983, i prezzi di riferimento delle zucchine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità ;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di zucchine, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto ;

considerando che la commercializzazione delle zucchine raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di gennaio a dicembre ; che i quantitativi minimi raccolti dal 1° gennaio al 20 aprile, nonché dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 21 aprile e fino al 30 settembre ;

considerando che, in virtù dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati in base alla media aritmetica dei prezzi alla produzione dei singoli Stati membri, media che viene maggiorata di un importo calcolato in modo da tener conto delle spese di trasporto sostenute per spedire i prodotti comunitari dalle zone di produzione ai centri di consumo della Comunità ; che occorre inoltre tener conto dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli ;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi ;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento ; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolato escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato ;

considerando che, in base all'articolo 22 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è fissata nella tariffa doganale comune ; che occorre quindi, per conseguenza, modificare la tariffa doganale comune stabilita con regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1604/83 (4), separando dagli altri legumi le zucchine e le melanzane, prodotti soggetti al regime dei prezzi di riferimento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1983, i prezzi di riferimento delle zucchine della sottovoce 07.01 T della tariffa doganale comune, espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio :

aprile (dal 21 al 30) :	60,67
maggio :	54,32
giugno :	37,45
luglio :	33,90
agosto :	38,18
settembre :	42,12

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.

Articolo 2

La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata conformemente all'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 2 è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

La sottovoce 07.01 T della tariffa doganale comune è sostituita dal seguente testo :

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
07.01	**Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :**		
	. . . . .		
	. . . . .		
	T. altri :		
	I. Zucchine	16 (a)	—
	II. Melanzane	16 (a)	—
	III. Altri	16	—